



**Comune di Avellino**

**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO TRIBUTARIO  
DEL RECLAMO/MEDIAZIONE.**

(Regolamento divenuto esecutivo il 7 giugno 2019)

(Deliberazione commissariale n. 114 del 7.06.2019)

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO TRIBUTARIO DEL RECLAMO/MEDIAZIONE**

## **Art. 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per la mediazione tributaria definite dall'art.17-bis del D.lgs 31 dicembre 1992 n.546, come modificato dal D.lgs 24 settembre 2015 n.156, su controversie aventi ad oggetto atti impositivi e di riscossione emessi dal Comune. Detto Regolamento è conforme:

- agli articoli 117 e 119 della Costituzione;
- all'art.7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- all'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446;
- all'art.50 della legge 27 dicembre 1997, n.449.

2. L'istituto del reclamo/mediazione, ai sensi del comma 1 e 2 dell'art.17-bis del D.lgs 546/1992 e s.m.i. e dell'articolo 10 comma 2 del DL 50 del 24/04/2017, convertito in Legge 21/06/2017 n. 96, trova luogo obbligatoriamente prima della procedibilità del ricorso relativo a controversie tributarie di valore non superiore ad € 50.000,00 (euro cinquantamila/00).

## **Art.2**

### **Finalità del Regolamento**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, che disciplina l'istituto del reclamo/mediazione relativo alle controversie in ambito di fiscalità locale, sono finalizzate ad incentivare la deflazione del contenzioso tributario e sono volte all'esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e della legittimità della pretesa tributaria in modo da verificare la possibilità di evitare, con il raggiungimento dell'accordo, che la controversia prosegua davanti alla Commissione Tributaria Provinciale. A tal fine, le norme disciplinano un procedimento amministrativo di composizione della controversia che può concludersi con un accordo stragiudiziale delle stesse parti, senza ausilio di terzi e senza spese per il Comune.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono altresì volte a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, nonché l'imparzialità della stessa e la trasparenza nelle procedure poste in essere dal competente "Servizio Mediazione", appositamente istituito dall'Ente con apposito atto deliberativo. Le previsioni qui contenute sono conformi ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nell'intento di instaurare un rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti.

## **Art.3**

### **Limiti dei regolamenti**

1. Al presente regolamento, nonché a quelli che disciplinano le entrate di natura tributaria, vanno posti i vincoli stabiliti dalla riserva di legge sancita dalla Costituzione in ambito tributario, nonché i limiti fissati dai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

2. L'applicabilità delle disposizioni di cui al presente regolamento, aventi carattere generale, è vincolata alla compatibilità dalle stesse con le previsioni dettate all'interno dello specifico regolamento afferenti ad ogni singolo tributo che continuano ad essere vigenti e che, ove in contrasto, prevalgono rispetto a quanto previsto nel presente regolamento.

3. Qualora il detto regolamento disciplini specifiche fattispecie già regolate da singoli atti regolamentari, il presente atto integra quelli specifici.

## **Art. 4**

### **Ambito di applicazione**

1. L'istituto del reclamo/mediazione, ai sensi dell'art. 17-bis, comma 1 del D.lgs 546/1992 e s.m.i. e dell'articolo 10 comma 2 del DL 50 del 24/04/2017, convertito in Legge 21/06/2017 n. 96 si applica alle controversie tributarie del Comune di Avellino di valore non superiore ad € 50.000,00 (euro cinquantamila/00).

2. La mediazione può riguardare, tra le altre, le controversie relative a:

- avviso di accertamento/liquidazione;
- provvedimento di irrogazioni di sanzioni;
- ruolo;
- diniego espresso o tacito al rimborso di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altre somme non dovute;
- diniego o revoca di agevolazioni;
- cartelle o ingiunzioni di pagamento limitatamente a vizi propri;
- ogni altro atto per cui la legge prevede autonoma impugnabilità davanti le Commissioni tributarie.

3. L'istanza di mediazione non è proponibile quando l'impugnazione riguarda:

- controversie di valore superiore ad € 50.000,00 (cinquantamila,00) a decorrere dal 1° gennaio 2018;
- controversie di valore indeterminabile (salvo quelle di natura catastale di cui all'art.2, comma 2, primo periodo del D.lgs 546/1992 e s.m.i., concernenti il classamento degli immobili e l'attribuzione della rendita catastale);
- controversie relative ad atti non impugnabili.

## **Art. 5**

### **Valore della lite**

1. Il valore della controversia è determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, D.Lgs. 546/1992. Al fine di determinare il valore della controversia occorre fare riferimento a ciascun atto impugnato; in particolare occorre considerare l'importo del tributo contestato dal contribuente a seguito di impugnazione dell'atto.

2. L'importo di cui al precedente comma 1 deve essere assunto al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio. Qualora si sia in presenza di impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dall'ammontare di queste ultime.

3. Per le controversie aventi ad oggetto il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, il valore della lite è determinato tenendo in considerazione l'importo del tributo chiesto a rimborso, al netto di accessori, prendendo a riferimento ogni singolo anno d'imposta, quando l'istanza ne contempli più di uno.

## **Art. 6**

### **Inammissibilità della mediazione**

Il ricorso se presentato tardivamente oppure se proposto avverso un atto non rientrante nelle fattispecie della mediazione è inammissibile.

#### **Art. 7** **Istanza di mediazione**

1. Ai sensi delle disposizioni dettate dall'art. 17-bis, comma 1, del D.lgs n. 546/1992 e s.m.i., il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione, tesa a chiedere la rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

2. La presentazione del ricorso introduce automaticamente il procedimento di reclamo/mediazione. Pertanto, dalla proposizione dell'impugnazione derivano, oltre agli effetti sostanziali e processuali del ricorso, anche quelli del reclamo/mediazione.

3. Per le controversie disciplinate dal presente regolamento, il contribuente ha la facoltà di inserire nel ricorso una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

#### **Art. 8** **Presentazione dell'istanza di mediazione**

1. L'istanza di mediazione è presentata sotto forma di ricorso al Comune di Avellino presso l'Ufficio Protocollo in Piazza del Popolo ed indirizzata al Servizio Tributi. L'art. 17-bis, del D.Lgs n. 546/1992 stabilisce che *“il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa”*.

2. Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica dell'atto che si intende impugnare e può contenere anche una proposta di mediazione con l'indicazione della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

3. In conformità con quanto previsto al precedente comma 1, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo, ossia il procedimento di reclamo/mediazione è introdotto automaticamente con la presentazione del ricorso.

4. Il ricorso può essere proposto personalmente dal contribuente se il valore della lite, determinato ai sensi dell'art. 4, è fino a € 3.000,00 tenendo conto della sola imposta come previsto dall'art. 12 comma 2 D.Lg.vo 546/1992; se il valore supera tale importo vi è l'obbligo di assistenza da parte di un difensore abilitato.

#### **Art. 9** **Notifica del ricorso (rif. Artt. 16-16-bis D.Lgs. n. 546/1992)**

1. Il ricorso può essere notificato presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Avellino in Piazza del Popolo nelle seguenti modalità:

- consegna diretta all'ufficio sopra indicato che ne rilascia ricevuta;
- invio telematico mediante Pec all'indirizzo mail [ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it](mailto:ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it);

- spedizione a mezzo del servizio postale in plico semplice senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento a Comune di Avellino – Ufficio Tributi;
- a mezzo ufficiale giudiziario secondo l'art 137 e ss del c.p.c.

### **Art. 10**

#### **Effetti della presentazione dell'istanza di mediazione**

1. La presentazione del ricorso, che costituisce l'istanza di mediazione produce i seguenti effetti:

- interrompe il decorso del termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto;
- apre una fase amministrativa della durata di 90 (novanta) giorni entro la quale deve svolgersi il procedimento di reclamo/mediazione;
- sospende, per un periodo di 90 (novanta) giorni, i termini di impugnazione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale.

2. La presentazione dell'istanza avvia una fase amministrativa per la verifica dei presupposti per una risoluzione stragiudiziale della controversia per il tramite del Mediatore, individuato unitamente alla struttura di supporto con delibera di Giunta Comunale.

3. Il periodo di 90 (novanta) giorni in cui si svolge il procedimento di reclamo/mediazione prende avvio con la notifica del ricorso e termina con l'accordo tra le parti o con la costituzione in giudizio del ricorrente, qualora non si pervenga all'accordo.

4. La sospensione dei termini per la presentazione del ricorso è finalizzata all'esame del reclamo e dell'eventuale proposta di mediazione, con l'obiettivo di evitare, in caso di esito positivo, che la causa sia portata a conoscenza del giudice tributario.

5. Il ricorso non è procedibile, in conformità al comma 2 dell'art. 17-bis, pertanto la costituzione in giudizio del ricorrente può avvenire solo dopo che sia decorso il termine per lo svolgimento dell'istruttoria.

6. Al termine dei 90 giorni si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

### **Art. 11**

#### **Trattazione dell'istanza di mediazione**

1. Il ricorso presentato ai sensi del precedente art.8, viene inoltrato dall'Ufficio Tributi al Servizio Mediazione, entro giorni 5 dalla ricezione, unitamente al fascicolo di competenza contenente tutti gli atti utili alla trattazione del ricorso.

2. Ai fini di quanto previsto dall'art.17-bis, comma 4 del D.lgs 546/1992, il reclamo e/o la proposta di mediazione sono esaminati dal Servizio Mediazione che opera in conformità alle specifiche disposizioni che disciplinano la singola entrata tributaria.

3. Alla trattazione del ricorso si applicano le norme del procedimento amministrativo in quanto compatibili.

## **Art.12**

### **Composizione e struttura del Servizio Mediazione**

1. Il Servizio Mediazione attraverso i suoi componenti, svolge attività amministrativa e stragiudiziale. E' costituito da dipendenti del Comune di Avellino ed è composto dal Mediatore Tributario e dalla struttura di supporto al Mediatore.

2. Il "Mediatore Tributario" (di seguito mediatore) è soggetto distinto ed autonomo rispetto al responsabile dell'istruttoria che ha condotto all'emissione dell'atto impugnato, è dotato delle necessarie competenze tecniche e professionali per il corretto esame delle procedura di reclamo/mediazione, nonché di potere di rappresentanza dell'Ente in giudizio e viene individuato tra i funzionari del Comune di Avellino con apposito atto sindacale e/o delibera giunta, in quanto figura di alta specializzazione.

3 Il Mediatore è supportato da apposita e specifica struttura organizzativa, composta da dipendenti del Comune di Avellino ed istituita in conformità alle disposizioni sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

4. La struttura di supporto svolge attività di collaborazione al Mediatore, cura la gestione delle procedure di mediazione, reperisce e richiede atti e relazioni, compie attività esecutiva di vario genere e ogni attività residuale non rientrante nei compiti del Mediatore. Tale struttura opera in modo autonomo per lo svolgimento di tutte le attività di natura strettamente amministrativa che non ineriscono agli specifici compiti professionali del Mediatore.

## **Art. 13**

### **Esame preliminare dell'istanza di mediazione**

1. Il Mediatore in via preliminare verifica che l'istanza contenga tutti gli elementi necessari alla trattazione.

2. Il Mediatore, accertata l'ammissibilità dell'istanza, anche avvalendosi degli uffici responsabili dell'istruttoria che ha condotto all'emissione dell'atto impugnato, verifica l'impossibilità di procedere all'annullamento dell'atto impugnato, ma la contestuale possibilità di procedere alla mediazione. Esaminata la documentazione allegata al ricorso, procede alla trattazione dello stesso valutando la possibilità di instaurare il contraddittorio convocando il contribuente e l'Ufficio Tributi e/o trasmettendo una proposta di mediazione al ricorrente.

3. L'Ufficio responsabile del Tributo deve trasmettere al Mediatore, unitamente al reclamo/ricorso, tutta la documentazione a sostegno della motivazione dell'atto impositivo (obbligatoria ai fini della legittimità della pretesa per come rappresentata nell'atto emesso), nonché la relazione tecnico/amministrativa di merito contenente l'eventuale proposta di mediazione e/o diniego alla formulazione della stessa.

4. In caso di mancata comparizione del ricorrente e/o mancata accettazione della proposta entro i termini previsti, il Mediatore chiude il procedimento di mediazione con esito negativo.

## **Art. 14**

### **Accordo di mediazione**

1. Qualora le parti pervengano ad un accordo, con accoglimento della proposta di mediazione o con accettazione del contribuente della proposta formulata dall'ente impositore, lo stesso dovrà risultare da apposito atto scritto, ovvero dal verbale delle attività di mediazione redatto dal mediatore.

2. L'atto scritto o il verbale di cui al comma precedente, riportano le procedure che hanno consentito alle parti di addivenire ad una soluzione stragiudiziale della controversia ed indica i seguenti elementi minimi ed essenziali:

- le modalità con cui si è pervenuti all'accordo;
- l'indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione, ossia l'ammontare del tributo, a cui saranno aggiunti gli interessi, calcolati come riportato all'art. 18 comma 3, in caso di richiesta di rateizzazione da parte del ricorrente;
- le modalità di versamento;

3. Il verbale della seduta di mediazione sarà trasmesso a cura del Servizio Mediazione alla parte/i assente/i e all'Ufficio che ha emesso l'atto impositivo per gli adempimenti di competenza inerenti il calcolo di interessi in caso di richiesta di rateizzazione e il controllo sul corretto adempimento dell'accordo di mediazione.

## **Art. 15**

### **Perfezionamento dell'Accordo di mediazione**

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, delle somme dovute o della prima rata, in caso di pagamento rateale.

2. Nelle controversie aventi ad oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo contenente i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute dal contribuente. Tale documento consente che venga data esecuzione al pagamento concordato, rappresentando titolo per l'azione esecutiva davanti al giudice ordinario.

3. L'accettazione della proposta di mediazione del ricorrente comporta la rinuncia espressa al contenzioso e al deposito del ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale. Allo stesso modo il Comune rinuncia alla pretesa iniziale e a costituirsi in giudizio se l'accordo è perfezionato secondo le statuizioni del presente regolamento.

## **Art. 16**

### **Sanzioni ed interessi**

A seguito del perfezionamento dell'accordo di mediazione, le sanzioni applicate ed indicate nell'atto impugnato sono corrisposte nella misura agevolata del trentacinque per cento (35%) del minimo previsto dalla legge nei casi in cui ricorrono i presupposti di rideterminazione della pretesa tributaria (rideterminazione della base imponibile).

## **Art. 17**

### **Mancato perfezionamento della mediazione**

1. Nel caso in cui non si pervenga all'accordo di mediazione nei modi di cui al precedente articolo 13, comma 5, il contribuente può proseguire con la procedura di ricorso, attraverso la costituzione in giudizio, in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 22, del D. Lgs. n. 546/92.

## **Art. 18**

### **Pagamenti rateali**

1. Su espressa richiesta del ricorrente, si potrà procedere alla rateazione fino ad un massimo di 12 rate trimestrali di pari importo da pagare entro e non oltre l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

2. Il piano di rateazione sarà effettuato secondo i seguenti parametri:

- per importi fino a € 5.000,00 n. 6 rate trimestrali;
- per importi da € 5001,00 fino a € 10.000,00 n. 8 rate trimestrali;
- per importi da € 10.001,00 fino a € 20.000,00 n. 10 rate trimestrali;
- per importi superiori a € 20.000,00 n. 12 rate trimestrali.

3. In caso di rateazione dei pagamenti si applicano alle rate successive alla prima gli interessi di legge al tasso fisso del 3,5%.

4. In caso di inadempimento di pagamenti successivi al primo, il contribuente decade automaticamente dal beneficio di rateazione e l'ufficio tributi attiverà la procedura coattiva per il recupero delle somme ancora dovute comprensive di interessi e di sanzione ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n. 471/1997.

5. Il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso per la rata non pagata successiva alla prima scadenza, presentando istanza al Servizio Tributi in cui si impegna a regolarizzarla entro la scadenza della rata successiva. In caso di mancato pagamento della rata scaduta e non regolarizzata si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo comma 4.

## **Art. 19**

### **Provvedimento di diniego**

1. Qualora, all'esito dell'esame preliminare il reclamo e/o l'eventuale proposta di mediazione non siano procedibili, il Mediatore entro i 90 (novanta) giorni, chiude la fase amministrativa di esame della mediazione inviando al contribuente e all'Ufficio che ha emesso l'atto impositivo un provvedimento di diniego.

2. Il provvedimento di diniego riporta le ragioni, di fatto e di diritto, che stanno alla base della pretesa tributaria e potrà coincidere con il verbale di mediazione.

## **Art. 20**

### **Conciliazione e Spese di giudizio**



1. Il contribuente anche a seguito di infruttuosa mediazione potrà avvalersi, in corso di giudizio davanti le Commissioni tributarie, della conciliazione giudiziale prevista dagli artt. 48 e 48-bis, D.Lgs. n. 546/1992. 2. Le spese di giudizio davanti la Commissione Tributaria includeranno, ai sensi dell'art. 15, D.Lgs. n. 546/1992, a carico della parte soccombente, una maggiorazione del 50 per cento a titolo di rimborso delle maggiori spese dovute al procedimento amministrativo di mediazione.

## **Art. 21**

### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dal \_\_\_\_\_ e sarà pubblicato sul sito internet dell'ente all'indirizzo \_\_\_\_\_.

Dall'entrata in vigore del presente regolamento il Mediatore provvede, con periodicità trimestrale, all'invio del report delle mediazioni concluse con esito positivo all'Organo di Revisione.

## **Art.22**

### **Norme finali**

1. A decorrere dall'applicazione del presente regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni e gli altri regolamenti comunali in contrasto con le previsioni contenute nel presente regolamento.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applica la normativa vigente in materia.

3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.